



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 377 del 24/03/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 309 del 26/03/2020

I Direzione “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale”
Servizio “Gestione Giuridica del Personale”
Ufficio “Selezioni e Mobilità”

OGGETTO: Autorizzazione ad assentarsi dal servizio ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92 al dipendente con matricola n. 2039.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TITOLARE P.O.
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. n. 33 del 09/01/2020)

VISTA l'istanza del 05/03/2020, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 11/03/2020 al n. 8324/20, con la quale il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire dei benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 5.2.1992, n° 104, modificato dall'art. 24 della legge n.183 del 04/11/2010 (Collegato lavoro) per assistere la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata;

VISTO il Verbale medico definitivo del 04/02/2020 del Centro Medico Legale INPS di Messina - Commissione medica per l'accertamento dell'handicap – approvato ai sensi dell'art. 20 comma 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, dal quale risulta che la madre del dipendente è stata riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dipendente;

VISTO il 3° comma dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n° 104;

VISTO, altresì, l'art. 24 della legge n° 183 del 04/11/10 (Collegato lavoro) che ha modificato il summenzionato c. 3 dell'art. 33 della legge 104/92 come segue:

“A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i

genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente”;

VISTO l'art.33 del CCNL del 21.05.2018 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 che, al comma 1, prevede che i permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 104/92, sono utili ai fini delle ferie e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili e, ai commi 2 e 3, prevede che il dipendente predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso;

VISTO, altresì, il Decreto Legge “Cura Italia” del 17/03/2020 n.18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17/03/2020 che, all'art.24, comma 1, testualmente recita: “il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'art.33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020”;

PRESO ATTO dell'aggiornamento interpretativo fornito dall'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, della Presidenza del Consiglio dei ministri che, precisa come segue: “I lavoratori che assistono una persona con disabilità e quelli cui è riconosciuta disabilità grave hanno a disposizione, complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa. Le persone che hanno diritto a tali permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi”;

CHE, pertanto, il dipendente con matricola in oggetto indicata, limitatamente per i mesi di marzo e aprile 2020, su richiesta, potrà usufruire di complessivi giorni 18, per assistere la propria madre;

VISTA la circolare n° 8/08 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTA, altresì, la circolare n° 13/10 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTO il Decreto legislativo n° 119 del 18/07/2011;

VISTA l'istruttoria del Responsabile dell'Ufficio “Selezioni e Mobilità”;

CONSIDERATO, pertanto, che l'istanza dell'interessato può essere accolta;

VISTA la L. R. n° 48 dell'11 dicembre 1991 e la L.R. n° 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D. Lgs n.267/2000;

VISTO il D. Lgs. n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L. R. n° 8/2014;

VISTA la L. R. n° 26/2014;

VISTA la L. R. n° 15/2015;

VISTA la L. R. n°8/2016;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

D E T E R M I N A

PER QUANTO in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente, con matricola in oggetto indicata, ad assentarsi dal servizio per giorni 3 di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, o ad ore, nel limite massimo di 18 mensili, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge 104/92, modificato dall'art. 24 della legge n° 183 del 04/11/2010 (Collegato lavoro) per assistere la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, fino a quando la stessa non venga ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata che assicuri assistenza sanitaria continuativa e, comunque, fino al decesso;

STABILIRE che, il dipendente con matricola in oggetto indicata, potrà usufruire limitatamente nei mesi di marzo e aprile 2020, su richiesta, di complessivi giorni 18, ai sensi dell'art.24, comma 1, del Decreto Legge "Cura Italia" del 17/03/2020 n.18;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

TRASMETTERE copia della presente determinazione dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitan;

Al Commissario Straordinario;

Al Segretario Generale;

All' Ufficio "Albo Pretorio";

Al Dirigente della I Direzione;

Al Responsabile del Servizio "Turismo e Attività Produttive";

Al dipendente con matricola in oggetto indicata.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Felice Sparacino
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art.17, comma 1 bis, D. Lgs 165/2001
(D. D. n. 33 del 09/01/2020)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Felice Sparacino

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art.17, comma 1 bis, D. Lgs 165/2001

(D. D. n. 33 del 09/01/2020)